



Anci Veneto

Prot. 00002209 del 06/08/2020



0705 - politiche sociali - città sane

Selvazzano Dentro, 5 agosto 2020

**Ai SINDACI
dei Comuni del Veneto**

OGGETTO: Sostegno alle attività di trasporto scolastico

PREMESSA NORMATIVA

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

Il comma 4-bis dell'art. 92 del d.l. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27 aveva stabilito: *"Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020"*.

La disposizione si riferiva genericamente ai "gestori di servizi" prevedendo quindi un ambito di applicazione che prescindere dal sistema di esecuzione (appalto, concessione, ecc.).

Pertanto, sulla base della citata norma, non solo non si sarebbero potute applicare dai committenti, neppure se negozialmente previste, sanzioni o penali in ragione delle minori corse o minori percorrenze effettuate, ma i Comuni avrebbero dovuto corrispondere all'appaltatore quanto contrattualmente previsto per i servizi di trasporto scolastico, ancorché non realizzato per l'inevitabile sospensione della prestazione scolastica.

Tale obbligo di pagamento del corrispettivo comunque non sarebbe stato immediatamente disponibile in quanto il comma 4-quater del citato articolo, subordinava l'efficacia della disposizione normativa all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che prevede appunto che siano comunicati alla Commissione europea progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Tuttavia l'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, decreto c.d. Rilancio, intervenendo sull'art. 48 del d. l. 18/2020, ha modificato il comma 4-bis sopra citato permettendo di fatto le riduzioni di corrispettivo con riferimento ai gestori del servizio di trasporto scolastico:

"all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse".

Le problematiche interpretative poste dalla modifica in sede di conversione suggeriscono di fare riferimento, in attesa di eventuali chiarimenti normativi, a quanto risulta chiaramente disposto dal "decreto rilancio" come di seguito descritto.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979033 - E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 18 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77

L'art. 109 del d.l. n. 34/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede che *“durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali ..., le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti”*.

La predetta disposizione, dunque, appare disciplinare gli ulteriori profili inerenti ai servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche dei Comuni, individuando le modalità e i limiti per riconoscere dei corrispettivi ai gestori di tali servizi.

La possibile previsione di un accordo consente di riconoscere una quota a copertura delle spese incomprimibili, posto che, nel caso del trasporto, non può individuarsi una “prestazione resa in altra forma”.

La norma oggi vigente evita quindi ogni possibile contrasto con il disposto dell'art. 184 TUEL, in quanto il riscontro – richiesto da quest'ultima disposizione - sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi non potrà che essere effettuato sulla base della disciplina vigente, ovvero anche alla luce dei parametri ora previsti dall'art. 109 del d.l. n. 34/2020.

Inoltre, l'art. 229, comma 2 bis, del medesimo decreto, con specifico riferimento al trasporto, prevede che *“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto”*.

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979033 -E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



Tale disposizione, riferita specificamente al servizio di trasporto scolastico, legittima ulteriormente e in modo esplicito i Comuni a ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria

PROPOSTA

Alla luce di tali espresse previsioni normative, contenute nel decreto rilancio (D. L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020), ANCI Veneto ha incontrato i rappresentanti regionali delle categorie interessate – ANAV, Confartigianato, CNA e Confservizi – per valutare i possibili interventi a sostegno delle aziende, coerentemente con le vigenti disposizioni

ANCI Veneto propone dunque alle Amministrazioni Comunali un intervento omogeneo su tutto il territorio regionale che si concretizzi nel riconoscimento, per il periodo di servizio non reso a seguito della sospensione delle attività scolastiche, di un importo pari al 40% del corrispettivo che sarebbe spettato alle aziende sulla base dei contratti in essere.

Resta fermo che, qualora sopravvenute disposizioni normative dovessero modificare quanto oggi vigente o disporre l'erogazione di ulteriori risorse per il settore, si interverrà successivamente.

In merito alla proroga e/o alla rinegoziazione dei contratti in essere in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, è necessario attendere le linee guida ministeriali e regionali sia sul trasporto pubblico locale sia, in particolare, per il trasporto scolastico dedicato.

Appena saranno definite le norme da rispettare, ANCI Veneto, anche attivando specifici tavoli con le categorie, fornirà tempestivamente indicazioni ai Comuni, anche sul piano normativo, sulle possibilità di intervento.

Si confida nell'adesione unitaria alla proposta, a sostegno di un settore gravemente in crisi e per assicurare la prosecuzione di un servizio essenziale.

La struttura tecnica di ANCI Veneto resta a disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Mario Conte

ANCIVENETO

Via Melchiorre Cesarotti, 17 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 - E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it